

SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE AI SENSI DELL'ART. 55 DEL D. LGS. N. 50/2016 PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI

ID 1706

L'Errata corrige è visibile sui siti: www.consip.it - www.acquistinretepa.it - www.mef.gov.it

ERRATA CORRIGE

PREMESSA

Il presente Errata Corrige viene disposto in ragione della necessità di apportare alcune precisazioni alla documentazione del Sistema dinamico di acquisizione di cui sopra riguardanti, tra le altre cose, le modalità di ammissione al Sistema dinamico e di partecipazione agli Appalti.

Il presente Errata corrige trova applicazione per gli Appalti specifici indetti a far data dal 13/3/2017 e viene pubblicato sui suddetti siti nella data della sua sottoscrizione. Durante tale frangente temporale non sarà possibile esperire Appalti Specifici.

CAPITOLATO D'ONERI DEL BANDO ISTITUTIVO

1) Al paragrafo 2.1 del Capitolato d'Oneri "Finalità e funzionamento del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione", il terzo capoverso

"Tali operatori saranno di volta in volta invitati dalle Stazioni Appaltanti a presentare offerta per l'aggiudicazione di specifici contratti di valore superiore alla soglia di rilievo comunitario che abbiano ad oggetto le prestazioni indicate nella categoria (restando inteso, dunque, che in caso di divisione in lotti degli Appalti Specifici, i contratti aggiudicati in relazione al singolo lotto saranno di valore superiore alla soglia di rilievo comunitario)".

deve intendersi sostituito come segue:

"Tali operatori saranno di volta in volta invitati dalle Stazioni Appaltanti a presentare offerta per l'aggiudicazione di specifici contratti di valore superiore alla soglia di rilievo comunitario che abbiano ad oggetto le prestazioni indicate nella categoria (restando inteso, comunque, che in caso di divisione in lotti degli Appalti Specifici, i contratti aggiudicati in relazione al singolo lotto potranno essere di valore inferiore alla soglia di rilievo comunitario)".

2) Al paragrafo 2.2 del Capitolato d'Oneri "Categorie merceologiche e classi di ammissione", deve intendersi eliminato il seguente periodo:

"1) essere in possesso di certificazione di sistema di gestione della qualità conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2008 per attività di installazione, manutenzione ed assistenza di impianti elevatori".

3) Il paragrafo 2.5 del Capitolato d'Oneri "Criterio di scelta del contraente" deve intendersi integralmente sostituito come segue:

“I singoli Appalti Specifici saranno aggiudicati sulla base dei seguenti criteri di scelta del contraente: offerta economicamente più vantaggiosa basata sul minor prezzo oppure sul miglior rapporto qualità/prezzo, come sarà meglio specificato in ciascuna lettera di invito e nella documentazione ad essa allegata.

In caso di offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, i criteri di aggiudicazione sono indicati nell'Appendice al presente Capitolato d'Oneri.

La scelta dei criteri da utilizzare per il singolo Appalto Specifico e, ferme le regole che seguono, la relativa ponderazione sono rimesse alle Stazioni Appaltanti che ne daranno evidenza nella documentazione dell'AS.

Le Stazioni appaltanti nella documentazione allegata alla lettera di invito potranno definire autonomamente criteri tecnici discrezionali e/o tabellari non presenti a Sistema; i punteggi tecnici da attribuire sulla base di tali criteri non potranno superare in totale il 20% del punteggio tecnico complessivo.

4) Il paragrafo 3.4 del Capitolato d'Oneri “ConSORZI fra società cooperative, Consorzi stabili e Aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete (d'ora in poi solo Aggregazioni) con soggettività giuridica” deve intendersi sostituito integralmente come segue:

In caso di Consorzi fra società cooperative, Consorzi stabili e Aggregazioni con soggettività giuridica, che partecipano allo SDA con le consorziate/retiste, la “Domanda di ammissione” deve contenere l'indicazione delle imprese consorziate/retiste con le quali il Consorzio/Aggregazione intende partecipare alle procedure di acquisto nell'ambito del presente SDAPA.

In detta ipotesi, seguendo l'apposita procedura presente sul Sito, sia il Consorzio/Organo Comune sia le imprese consorziate/retiste indicate devono presentare apposita “Domanda di ammissione” sottoscritta con firma digitale del legale rappresentate o soggetto munito dei necessari poteri di ciascuna, attestante

- il possesso dei requisiti di ordine generale di cui al punto III.1.1 del Bando*
- il possesso dei requisiti economico finanziari di cui al punto III.1.2 del Bando*
- il possesso dei requisiti tecnico professionali di cui al punto III.1.3 del Bando.*

Con riferimento al requisito di capacità economica e finanziaria di cui al punto III.1.2) del Bando di gara, si precisa che lo stesso deve essere posseduto e indicato nella “Domanda di ammissione”: i) dal Consorzio/Aggregazione oppure ii) dalle consorziate esecutrici/retiste.

Resta fermo quanto previsto dall'art. 47 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016. Pertanto, il requisito del fatturato:

i) dovrà essere posseduto dal Consorzio nel caso di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016;

ii) nel caso di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del D. Lgs n. 50/2016:

- per i primi cinque anni dalla costituzione, dovrà essere posseduto dal Consorzio oppure dalle consorziate; tali Consorzi, dovranno dichiarare nella “domanda di ammissione” se intendono utilizzare il proprio fatturato o quello delle consorziate; nel caso in cui il fatturato utilizzato sia quello delle consorziate, i Consorzi e le consorziate stesse dovranno indicare il proprio fatturato e la classe derivante dalla somma dei fatturati dichiarati dalle consorziate;*
- dopo i primi cinque anni dalla costituzione, dovrà essere posseduto dal Consorzio.*

Ferme le regole che precedono, in ogni caso le consorziate dovranno indicare il proprio fatturato e la classe indicata dal Consorzio per la categoria per la quale si chiede l'ammissione.

Con riferimento ai requisiti di capacità professionale e tecnica di cui al punto III.1.3) del Bando di gara, si precisa quanto segue.

In ordine al requisito del possesso delle abilitazioni previste dal D.M. n. 37/2008 e dal D.P.R. n. 162/1999, lo stesso deve essere posseduto e dichiarato nella “Domanda di ammissione” sia dal Consorzio/Aggregazione sia dalle imprese consorziate/retiste.

In ordine al requisito relativo al possesso della attestazione SOA categoria OS 4, lo stesso deve essere posseduto e dichiarato nella “Domanda di ammissione” dal Consorzio/Aggregazione. Ferme le regole che precedono, in ogni caso le consorziate dovranno indicare l’eventuale possesso della propria Certificazione SOA.

In ordine ai requisiti di cui all’art. 90 del D.P.R. n. 206/2010, in considerazione del fatto che – come specificato al precedente paragrafo 2.2 - l’importo degli interventi di manutenzione straordinaria richiesti dalle Amministrazioni in sede di AS potrebbe essere pari o inferiore ad Euro 150.000,00, gli stessi dovranno essere posseduti indicati nella “Domanda di ammissione”: i) dal Consorzio/Aggregazione oppure ii) dalle consorziate esecutrici/retiste.

Resta fermo quanto previsto dall’art. 47 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016. Pertanto, i predetti requisiti:

- i) dovranno essere posseduti dal Consorzio nel caso di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016;
- ii) nel caso di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del D. Lgs n. 50/2016:
 - per i primi cinque anni dalla costituzione, dovranno essere posseduti dal Consorzio oppure dalle consorziate; tali Consorzi, dovranno dichiarare nella “Domanda di ammissione” se intendono utilizzare i propri requisiti o quelli delle consorziate; nel caso in cui i requisiti utilizzati siano quelli delle consorziate, queste ultime dovranno rilasciare la relativa dichiarazione nella propria “Domanda di ammissione”;
 - dopo i primi cinque anni dalla costituzione, i requisiti dovranno essere posseduti dal Consorzio.

Ferme le regole che precedono, in ogni caso le consorziate dovranno indicare i propri requisiti e quelli posseduti dal Consorzio.

Si precisa, in ogni caso, che alle Aggregazioni con soggettività giuridica si applicano le regole sopra descritte per i Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c), del D. Lgs n. 50/2016.

Nel caso in cui i Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del D. Lgs. n. 50/2016 siano stati ammessi (come da specifica richiesta) allo SDA con la “propria struttura di impresa”, non sarà possibile presentare offerta per il singolo AS indicando come Consorziate esecutrici imprese singole autonomamente ammesse.

Fermo restando quanto precede rispetto al possesso dei requisiti per l’ammissione, nel caso in cui i Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del D. Lgs. n. 50/2016 siano stati ammessi (come da specifica richiesta) alla categoria dello SDA “con le proprie consorziate” potranno, in fase di partecipazione all’Appalto specifico, scegliere di presentare offerta: i) con la propria struttura di impresa; ii) con alcune delle consorziate, ammesse al momento dell’invio della lettera di invito; iii) con tutte le consorziate, ammesse al momento dell’invio della lettera di invito.

Si precisa che, nel caso in cui un Consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016,

costituito da meno di cinque anni, ammesso allo SDA in ragione del fatturato delle consorziate, partecipi al singolo AS solo con alcune delle suddette consorziate, il Consorzio stesso dovrà rientrare nella classe richiesta, o in quella ad essa superiore, sulla base della **sommatoria dei fatturati dichiarati in fase di ammissione e/o modifica dati, come approvati da Consip, dalle sole consorziate esecutrici, indicate per il singolo AS.**

Si rinvia a quanto previsto al paragrafo 5.1.2.

**

È facoltà del Consorzio/Organo comune eliminare in ogni momento le consorziate/retiste ammesse al presente SDAPA mediante la funzione di “modifica/Rinnovo dati” disponibile a sistema. È facoltà del Consorzio/Organo comune indicare in ogni momento nuove consorziate/retiste per l’ammissione al presente SDAPA, inviando apposita richiesta a Consip mediante l’“Area comunicazioni” disponibile a Sistema. Successivamente all’invio della predetta richiesta, Consip fornirà indicazioni in merito alle ulteriori attività operative da effettuare. Nel caso in cui l’ammissione di una nuova Consorziate consenta una modifica della classe di appartenenza del Consorzio (costituito da meno di cinque anni), ad una data categoria, quest’ultimo dovrà indicare la nuova classe mediante la funzione di “modifica/rinnovo dati” disponibile a sistema.

5) Al paragrafo 4.1 “Procedura per l’invio della domanda di ammissione” del Capitolato d’Oneri il quinto capoverso che recita:

Si precisa, altresì, che ciascun operatore economico ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 4 MB a documento, oltre la quale non è garantita la tempestiva ricezione dei documenti stessi”.

deve intendersi sostituito come segue:

“Si precisa, altresì, che ciascun operatore economico ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 13 MB a file, oltre la quale non è garantita la tempestiva ricezione dei file stessi. In caso di file da inserire nell’“Area comunicazioni” ciascun operatore ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 6 MB per comunicazione. In caso di comunicazioni e documenti di dimensioni maggiori dovranno essere eseguiti diversi invii.

6) Al paragrafo 4.2 “Contenuto della domanda di ammissione” il sotto-paragrafo “Sottoscrizione della Domanda di Ammissione” viene integralmente sostituito come segue:

La “Domanda di ammissione” dovrà essere, **a pena di inammissibilità**, sottoscritta con **firma digitale** dal legale rappresentante dell’operatore economico (o da persona munita di comprovati poteri di firma la cui procura, in caso di procuratore i cui poteri non siano riportati sulla C.C.I.A.A., dovrà essere prodotta nell’apposita sezione del Sistema denominata “Eventuali procure”, come nel seguito meglio indicato).

Il soggetto che sottoscrive la “Domanda di ammissione” e opera nello SDAPA deve essere dotato del potere di agire, in nome e per conto dell’operatore economico, e, in generale, dei poteri di compiere in nome e per conto di quest’ultimo tutte le **attività necessarie per l’ammissione allo SDAPA nella classe richiesta e per il conseguente invio delle offerte alle Stazioni Appaltanti. Il suddetto potere in caso di consorziate/retiste è limitato al valore del fatturato dichiarato.** Si ricorda che il legale rappresentante dell’operatore economico (o persona munita di comprovati poteri di firma) è tenuto ad indicare eventuali limiti al proprio potere.

Nel caso in cui i poteri di cui sopra siano da esercitarsi a firma congiunta da parte di due o più soggetti, la "Domanda di Ammissione" dovrà essere sottoscritta con firma digitale da parte di tutti i surrichiamati soggetti.

Per ciascun operatore economico sono ammessi ad operare nello SDAPA diversi Legali Rappresentanti/Procuratori (per tali intendendosi i soggetti comunque muniti dei poteri necessari ad impegnare l'operatore economico, con puntuale indicazione dei limiti al proprio potere). Prima di richiedere l'ammissione allo SDAPA il Legale Rappresentante/Procuratore deve provvedere alla Registrazione al Sistema ai sensi del paragrafo 3.1, ed ottenere in questo modo l'account che gli consente di operare nel sistema e chiedere l'ammissione.

La "Domanda di ammissione" deve contenere le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 sull'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, nonché tutte le informazioni ivi indicate.

Il legale rappresentante/procuratore dell'operatore economico dovrà rendere le dichiarazioni sull'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 per conto di tutti i soggetti indicati nel comma 3 del medesimo articolo, ivi inclusi i soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data in cui viene resa la dichiarazione, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.

In caso di cessione/affitto d'azienda o di ramo d'azienda, incorporazione o fusione societaria intervenuta nell'anno antecedente la data in cui viene sottomessa la domanda di ammissione, le dichiarazioni dovranno essere rese anche nei confronti dei soggetti di cui all'art. 80 comma 3 - compresi i cessati - che hanno operato presso l'impresa cedente/locatrice, incorporata o le società fusesi, nell'anno antecedente la data in cui viene sottomessa la domanda di ammissione.

Si precisa che nel caso di società con due soli soci persone fisiche i quali siano in possesso, ciascuno, del cinquanta per cento (50 %) della partecipazione azionaria, le suddette dichiarazioni devono essere rese per entrambi i soci.

Inoltre, nella domanda di ammissione dovranno essere indicati nominativamente tutti i soggetti che rivestono le cariche rilevanti ai sensi dell'art. 80 comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016, sopra indicati, così come individuate negli atti adottati dall'A.N.AC.

Resta fermo quanto previsto all'art. 80, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016.

Nei casi ed alle condizioni di cui all'art. 110 comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 (fallimento e concordato preventivo con continuità aziendale), chi richiede l'ammissione dovrà produrre nell'apposito spazio del Sistema denominato "Documentazione amministrativa aggiuntiva" i documenti e i provvedimenti indicati all'art. 110, commi 3, 4 e 5, del D. Lgs. n. 50/2016.

7) Il paragrafo 5.1.2 del Capitolato d'Oneri "Procedimento di ammissione a regime" deve intendersi sostituito integralmente come segue:

Durante l'intera durata del Sistema dinamico, la Consip S.p.A. procederà ai sensi dell'art. 55, co. 7, del D. Lgs. n. 50/2016, ad esaminare le domande pervenute entro dieci giorni lavorativi dal loro ricevimento.

Consip potrà prorogare tale termine fino a quindici giorni lavorativi in singoli casi giustificati (a titolo esemplificativo nel caso in cui sia necessario esaminare documentazione aggiuntiva o verificare in altro modo se i criteri di selezione siano stati soddisfatti).

L'operatore economico, che non sia stato ammesso allo SDA al momento dell'invio di una lettera di invito, non potrà partecipare al relativo Appalto Specifico, in nessuna forma neanche consorziata o

raggruppata; ciò potrebbe avvenire sia nel caso in cui l'operatore abbia inoltrato la "Domanda di ammissione" successivamente all'invio della lettera di invito, sia nel caso in cui tale domanda sia stata inoltrata entro un termine inidoneo a consentire alla Consip l'esame della domanda stessa secondo la tempistica sopra descritta. In tali casi Consip S.p.A. non potrà essere ritenuta in alcun modo responsabile del mancato invito.

Stante quanto precede, a pena di esclusione, può presentare offerta per un Appalto specifico solo un operatore economico che risulti ammesso allo SDA per la categoria oggetto dello stesso Appalto Specifico, al momento dell'invio della lettera di Invito e quindi invitato. Questa regola si applica:

- **sia agli operatori economici che presentano offerta singolarmente,**
- **sia agli operatori che siano parte (quali capogruppo mandatario, mandanti o consorziati) di un RTI o di un Consorzio ordinario,**
- **sia ai Consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016, rispetto tanto al Consorzio quanto alle consorziate esecutrici,**
- **sia alle Aggregazioni con e senza personalità giuridica, rispetto tanto all'Aggregazione quanto a tutte le imprese retiste esecutrici,**
- **sia, nel caso di avvalimento, all'Impresa ausiliaria.**

La regola suddetta si applica anche nel caso in cui partecipi al singolo AS un RTI che preveda una combinazione delle suddette forme (ad es. nel caso in cui di un RTI sia mandatario o mandante un Consorzio stabile che agisca con Consorziate esecutrici).

Nel caso in cui presentino offerta, in qualsiasi forma ed in qualsiasi ruolo, operatori economici che non sono stati ammessi al momento dell'invito per il singolo Appalto Specifico, essi saranno esclusi dalla gara unitamente ai soggetti (Raggruppamenti, Consorzi ordinari, Consorzi stabili, ausiliate ecc.) con i quali essi partecipano.

8) Dopo il paragrafo 5.1.2, deve intendersi aggiunto il seguente paragrafo:

"5.1.3 Fase transitoria

Gli operatori economici già ammessi al presente Sistema dinamico di acquisizione, non dovranno presentare una nuova "Domanda di ammissione", ma manterranno intatte le loro ammissioni. Essi potranno tuttavia manifestare la volontà di essere cancellati mediante richiesta firmata digitalmente inoltrata all'area comunicazioni presente a sistema oppure utilizzando la posta elettronica certificata indicata nel paragrafo **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata..**

In occasione del primo aggiornamento dati, gli stessi operatori dovranno rendere le dichiarazioni prescritte in coerenza con le "Domande di ammissione" presenti sul Sistema."

9) Al paragrafo 6.2 del Capitolato d'Oneri "L'invio della lettera di invito", la Tabelle di corrispondenza relativa alle classi di fatturato, in caso di Appalto Specifico suddiviso in lotti, deve intendersi così modificata:

Valore posto a base d'asta (Euro)	Classe minima richiesta fatturato
"Fino a 258.000,000"	A
compreso tra 258.000,01 e 516.000,00	B

Valore posto a base d'asta (Euro)	Classe minima richiesta fatturato
compreso tra 516.000,01 e 1.033.000,00	C
compreso tra 1.033.000,01 e 1.500.000,00	D
compreso tra 1.500.000,01 e 2.582.000,00	E
compreso tra 2.582.000,01 e 3.500.000,00	F
compreso tra 3.500.000,01 e 5.165.000,00	G
compreso tra 5.165.000,01 e 10.329.000,00	H
Compreso tra 10.329.000,01 e 15.494.000,00	I
Oltre 15.494.000,01	L

Inoltre, al medesimo paragrafo 6.2 del Capitolato d'Oneri "L'invio della lettera di invito", di seguito alla seconda tabella, deve intendersi aggiunti il seguente periodo:

Resta inteso che in caso di suddivisione in lotti degli Appalti Specifici, la somma del valore dei singoli lotti dovrà essere superiore alla soglia di rilievo comunitario.

Infine, al medesimo paragrafo 6.2 del Capitolato d'Oneri "L'invio della lettera di invito", dopo l'ultimo capoverso, deve intendersi aggiunto quanto segue:

Stanti le caratteristiche delle prestazioni oggetto del presente Sistema dinamico, in ogni Capitolato d'oneri allegato alla lettera di invito la stazione appaltante preciserà come intende applicare l'art. 105, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016.

10) Il paragrafo 6.3 del Capitolato d'Oneri "Partecipazione di Raggruppamenti temporanei di imprese (R.T.I.), Consorzi ordinari, Aggregazioni senza soggettività giuridica al singolo Appalto Specifico, Avvalimento" si deve intendere integralmente sostituito come segue

È ammessa la partecipazione ai singoli Appalti Specifici di imprese temporaneamente raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o retiste (in caso di Aggregazioni senza soggettività) con l'osservanza della disciplina di cui al Capitolato d'Oneri della lettera di invito.

E' consentito l'avvalimento con l'osservanza della disciplina di cui al Capitolato d'oneri della lettera di invito. Resta fermo in tal caso che l'offerente dovrà possedere i requisiti di cui al punto III.1.1 del Bando istitutivo per la categoria oggetto dell'AS alla quale deve risultare comunque ammesso e per la quale si presenta offerta.

Resta in ogni caso fermo quanto stabilito al precedente paragrafo 5.1.2.

11) Il paragrafo 6.4 del Capitolato d'Oneri "L'invito al confronto concorrenziale, la presentazione delle offerte e l'aggiudicazione dell'appalto" viene sostituito integralmente come segue

Nella lettera di invito verrà fissato il termine per la presentazione dell'offerta che, comunque, non sarà mai inferiore a 10 giorni solari dalla data dell'invio della stessa lettera.

Per la partecipazione all'Appalto specifico, relativamente al requisito di capacità economico-finanziaria:

- in caso di partecipazione in forma singola, l'operatore economico dovrà essere ammesso alla classe prevista per il singolo Appalto specifico o a quelle ad essa superiori;*

- in caso di partecipazione in forma associata, il RTI/Consorzio ordinario/Aggregazione senza soggettività nel suo complesso dovrà rientrare nella classe prevista o in quelle ad essa superiori, sulla base della somma dei fatturati specifici posseduti dalle singole imprese facenti parte del RTI/Consorzio ordinario/Aggregazione senza soggettività al momento dell'invio della lettera di invito.

Resta fermo quanto previsto al paragrafo 5.1.2.

L'appartenenza alla "classe" viene definita, per ogni operatore economico, al momento dell'adozione del provvedimento di ammissione. In caso di modifica della classe, operata tramite la procedura di "modifica dati", essa è efficace dal momento dell'approvazione da parte della Consip. Ai fini della partecipazione all'AS, la classe di appartenenza che può essere utilizzata dall'operatore è quella individuata con le modalità sopra espresse al momento dell'invio della lettera di invito.

Per la partecipazione all'Appalto Specifico, relativamente al requisito di capacità tecnico-organizzativa costituito dalle qualificazioni SOA (ove richieste), individuato al precedente paragrafo 6.2:

- in caso di partecipazione in forma singola, l'operatore economico dovrà essere ammesso alla classifica prevista nella lettera di invito o a quella/e ad essa superiore/i;
- in caso di partecipazione in RTI/Consorzio ordinario/Aggregazioni senza soggettività, la documentazione allegata alla lettera di invito stabilirà le modalità con cui i requisiti devono essere posseduti; resta inteso che le attività per le quali è richiesta la SOA potranno essere eseguite solo da operatori già ammessi allo SDA ed in possesso della stessa SOA.

Gli operatori economici ammessi allo SDAPA, se intendono partecipare all'Appalto Specifico inviano entro il termine indicato nell'invito la propria offerta attraverso l'apposita procedura prevista dal Sistema, secondo le modalità che saranno indicate nella documentazione allegata alla lettera di invito.

12) Al paragrafo 7.1 del Capitolato d'Oneri, il terzo capoverso

"In considerazione dei vincoli del Sistema, per ciascun singolo file da inviare e di cui è composta la "Domanda di ammissione", ciascun operatore economico ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 4 MB, oltre la quale non è garantita la tempestiva ricezione dei documenti stessi. È in ogni caso responsabilità degli operatori economici far pervenire a Consip S.p.A. tempestivamente tutti i documenti e le informazioni richieste per essere ammessi allo SDAPA, pena la non ammissione allo stesso".

deve intendersi sostituito come segue:

"In considerazione dei vincoli del Sistema, per ciascun singolo file da inviare e di cui è composta la "Domanda di ammissione", ciascun operatore economico ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 13 MB, oltre la quale non è garantita la tempestiva ricezione dei documenti stessi. È in ogni caso responsabilità degli operatori economici far pervenire a Consip S.p.A. tempestivamente tutti i documenti e le informazioni richieste per essere ammessi allo SDAPA, pena la non ammissione allo stesso".

Ing. Luigi Marroni

(L'Amministratore Delegato)